

LOGO
Amministrazione
con competenza
prevalente

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) 2018/1724 per quanto riguarda l'uso del sistema di informazione del mercato interno e dello sportello digitale unico ai fini di determinati requisiti stabiliti dalla direttiva (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle associazioni transfrontaliere europee (COM (2023) 516)

- **Codice della proposta:** COM(2023) 515 del 05/09/2023
- **Codice interistituzionale:** 2023/0314(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** PCM – Dipartimento Affari Europei

Premessa: finalità e contesto

Quadro normativo:

- *articolo 114 TFUE secondo cui Parlamento europeo e Consiglio adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;*
- *articolo 26, paragrafo 2, TFUE secondo cui il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati;*
- *proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle associazioni transfrontaliere europee {COM(2023) 516 final} - {SEC(2023) 306 final} - {SWD(2023) 292 final} - {SWD(2023) 293 final}*
- *regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione ("regolamento IMI")1 basato sull'articolo 114 TFUE;*
- *regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 basato sull'articolo 21, paragrafo 2, TFEU nonché sull'articolo 114, paragrafo 1, TFUE*

Finalità generali: il presente regolamento accompagna la proposta di direttiva COM(2023) 516 che stabilisce misure di coordinamento delle condizioni per la costituzione e il funzionamento di

"associazioni transfrontaliere europee" al fine di migliorare il funzionamento del mercato unico eliminando gli ostacoli amministrativi e normativi per le associazioni che operano in più di uno Stato membro, liberando il loro pieno potenziale per generare valore economico e sociale nell'UE consentendogli di beneficiare appieno delle libertà del mercato unico, in particolare della libertà di stabilimento, della libertà di fornire e ricevere merci e servizi, nonché della libera circolazione dei capitali (donazioni transfrontaliere, quote associative).

A tal scopo la presente proposta interviene a modificare il regolamento (UE) n. 1024/2012 che ha istituito il sistema di informazione del mercato interno (IMI), per garantire che le autorità competenti degli Stati membri cooperino e scambino informazioni attraverso l'IMI anche in riferimento alle associazioni transfrontaliere europee. Modifica, inoltre, il regolamento (UE) 2018/1724, che ha istituito lo sportello digitale unico (single digital gateway, da qui in avanti SDG), al fine di garantire che gli Stati membri diano accesso in linea alle informazioni sulle associazioni transfrontaliere europee e sulle associazioni senza scopo di lucro e facilitino lo scambio di prove tra le autorità competenti nelle procedure stabilite nella proposta di direttiva COM(2023) 516 (articolo 2).

Elementi qualificanti ed innovativi: le procedure contemplate dal presente regolamento dovrebbero essere conformi ai requisiti del regolamento (UE) 2018/1724 in modo da garantire che qualsiasi associazione transfrontaliera europea possa beneficiare di procedure interamente in linea e dello scambio transfrontaliero automatizzato di prove, conformemente al principio "una tantum". Tali procedure comprendono la domanda di registrazione di un'associazione transfrontaliera europea e la procedura di trasferimento della sede sociale di un'associazione transfrontaliera europea.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta rispetta il principio di attribuzione

La base giuridica è correttamente individuata negli articoli 21, paragrafo 2 e 114 TFUE; in particolare:

- l'articolo 21 consente a Parlamento europeo e Consiglio di adottare disposizioni intese a facilitare l'esercizio dei diritti di circolazione e di soggiorno nei territori degli Stati membri*
- l'articolo 114 stabilisce che il Parlamento europeo ed il Consiglio adottino le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che regolano il funzionamento del Mercato Interno.,*

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del TUE in quanto l'azione prevista richiede un intervento armonizzato a livello europeo.

Senza un intervento dell'UE gli Stati membri manterranno le diverse normative nazionali con la conseguente continua frammentazione delle prescrizioni e delle limitazioni, il che comporterebbe

condizioni diseguali per le associazioni che desiderano operare nel mercato unico, impedendo all'attività transfrontaliera delle associazioni di raggiungere il suo pieno potenziale nell'UE.

L'intervento di coordinamento a livello dell'UE e l'adozione di procedure armonizzate consentirebbe di affrontare gli ostacoli esistenti e contribuirebbe indirettamente a rafforzare il terzo settore e la società civile in generale.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 del TUE in quanto si limita a quanto necessario per conseguire i suoi obiettivi, ovvero il coordinamento delle politiche nazionali nel terzo settore. In particolare, estenderà a tale settore le procedure di cooperazione amministrativa tra SM per il tramite di IMI e attraverso l'accesso alle procedure in linea previste dal SDG faciliterà l'esercizio del diritto dei cittadini dell'Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

Il Regolamento ha valenza sostanzialmente tecnica e applicativa delle previsioni della Direttiva collegata. La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva in quanto adeguerebbe i Regolamenti relativi a IMI e SDG alle disposizioni di armonizzazione dell'attività delle associazioni transfrontaliere contenute nella Direttiva.

Le modifiche proposte consentono l'estensione delle procedure di cooperazione e di informazione o di erogazione di servizi, oltre che ai cittadini e alle imprese, anche agli enti del terzo settore e mirano così a garantire il più ampio funzionamento del mercato interno. Il progetto non è di particolare urgenza poiché è ancora in corso la fase negoziale di approvazione della Direttiva collegata.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, in quanto la disciplina armonizzata a livello europeo di tutti gli aspetti riguardanti la costituzione e il funzionamento delle associazioni transfrontaliere si pone in linea di continuità con gli interventi del Legislatore nazionale finalizzati al riordino degli enti del terzo settore.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Si rappresenta che tale proposta tecnica non presenta all'attualità elementi di criticità, ma essendo provvedimento applicativo delle previsioni della Direttiva cui è collegata, per la quale tuttavia non si è ancora concluso l'iter negoziale a livello europeo, potrebbe risentire di eventuali interventi di modifica della Direttiva stessa.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

La proposta relativamente alla piattaforma IMI non comporta, dal punto di vista tecnologico, alcuna modifica strutturale ma solo eventuali implementazioni della platea delle autorità registrate oltre all'impegno di tali Amministrazioni a gestire le richieste e gli scambi di informazioni sul sistema. Con riferimento al Regolamento SDG non è possibile allo stato della proposta valutare l'eventuale impatto sull'Amministrazione che dovrà creare le pagine informative e digitalizzare le procedure di cui alla Direttiva collegata.

Si ritiene dunque, allo stato della proposta, non valutabile un eventuale aggravio degli impegni gravanti sul bilancio dello Stato.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

Si ritiene che eventuali effetti sull'ordinamento nazionale possano discendere dalla Direttiva collegata, ma non dal presente Regolamento di natura squisitamente applicativa.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto, la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Si ritiene che la presente proposta possa incidere sull'organizzazione della PA in maniera molto limitata relativamente ai costi di impiego del personale referente delle procedure di IMI e SDG.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

L'impatto è positivo quanto agli effetti sulla società, cittadini e imprese, poiché la costituzione e il funzionamento di "associazioni transfrontaliere europee" consentono di migliorare il funzionamento dell'intero mercato unico, in particolare della libertà di stabilimento, della libertà di fornire e ricevere merci e servizi, nonché della libera circolazione dei capitali.

Altro

--

LOGO
Amministrazione
con competenza
prevalente

Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) 2018/1724 per quanto riguarda l'uso del sistema di informazione del mercato interno e dello sportello digitale unico ai fini di determinati requisiti stabiliti dalla direttiva (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle associazioni transfrontaliere europee (COM (2023) 516)

- **Codice della proposta:** COM(2023) 515 del 05/09/2023
- **Codice interistituzionale:** 2023/0314(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** PCM – Dipartimento Affari Europei

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
Art.1 (Modifica del Regolamento (UE) 1024/2012)	Regolamento 1024/2012	Norma tecnica- attuativa collegata ad una Direttiva in fase ascendente
Art.2 (Modifiche del Regolamento (UE) 1724/2018)	Regolamento 1724/2018	Norma tecnica- attuativa collegata ad una Direttiva in fase ascendente